SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

| Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000)/ Direzione di Tronco di, con sede in, in persona dinella qualità di, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di giusta procura (nel seguito per brevità anche "Committente") |
|--|
| E |
| l'impresa (), Via |
| La Committente e la Contraente congiuntamente denominate come le "Parti" |
| PREMESSO CHE |
| la Committente ha approvato l'avvio del procedimento selettivo per l'affidamento dei servizi/della fornitura, il cui importo complessivo a base del suddetto procedimento è pari ad €, di cui € per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio OEPV; la suddetta Società ha manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati; la Contraente conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di |
| gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €, di cui € per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso; |
| - la Contraente ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente atto, che, anche se non materialmente allegata allo stesso, ne forma parte integrante e sostanziale; |
| - le Parti intendono quindi procedere alla formalizzazione del presente atto per regolare i reciproci rapporti per lo svolgimento del Contratto nel rispetto del complessivo quadro normativo di riferimento; |
| Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue. |
| Articolo 1 |
| Valore delle premesse e degli allegati |
| Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. |
| Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento selettivo, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti; ed in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica: |
| - Allegato "A" Doc. Tecnica; |
| -Allegato "B" (Offerta dell'Appaltatore); |
| -Allegato "C" (DUVRI); |

L'affidamento viene accettato dal Contraente con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 2

Oggetto del Contratto

ASPI affida alla Contraente, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione, come descritto in dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati.

Articolo 3

Importo del Contratto

L'importo complessivo dell'affidamento è pari ad €, comprensivo di € 27.160,16 € per oneri della sicurezza. non soggetti a ribasso, (IVA esclusa).

Il valore previsto, indicato nella prima pagina del presente Contratto, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto alla Contraente onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto la Contraente accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, la stessa Contraente non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

Articolo 4

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

La Contraente, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta — alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Articolo 5

Referente Tecnico e Responsabile Tecnico del contratto

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, il Contraente dovrà comunicare alla Committente/Direzione di Tronco il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e l'indirizzo PEC.

Il Referente Tecnico dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Referente Tecnico indicato dal Contraente è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Tecnico del Contratto individuato dalla Committente, quale soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti della Contraente per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato, è indicato fin d'ora nella persona dell'Ing. Christian Spanò.

Il Responsabile Tecnico e il Referente Tecnico costituiranno reciprocamente il punto di contatto in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Tecnico rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto, di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 6

Durata e Opzione

Il presente Contratto ha una durata di 1 (uno) anno dalla data di stipula dello stesso. La Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari a N. 1 anno.

Articolo 7

Penali

I termini di ultimazione attività previsti nei singoli "Ordini di Lavoro" sono da considerarsi essenziali.

Salvo ritardo dovuto a comprovate cause di forza maggiore o da fatti non imputabili alla condotta della Contraente, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di inizio e/o fine attività previsto nel singolo "Ordine di lavoro" sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo complessivo dell'"Ordine di Lavoro" stesso.

Nell'eventualità in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo complessivo del singolo "Ordine di Lavoro", sarà facoltà della Committente risolvere il contratto e rifiutare la fornitura.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della Committente con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

Qualora l'eventuale credito della Contraente non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

Nel caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate dal Responsabile Tecnico del contratto la Contraente dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto quanto prescritto dal Responsabile Tecnico, la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Articolo 8

Sicurezza Sul Lavoro

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- 1. a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- 2. b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- 3. c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere.

Nei predetti casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi standard derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o da altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, dovrà essere integrato dal soggetto (datore di lavoro) presso il quale si eseguirà la prestazione oggetto del contratto prima dell'inizio del medesimo, con i rischi specifici dovuti a interferenze. Il DUVRI verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo 9

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

La Contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

La Contraente è tenuta altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta della Committente e fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto:

- copia del documento unico di regolarità contributiva (Modello DURC) o dichiarazione sostitutiva.

La Contraente dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, presentando la relativa documentazione.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente è subordinato alla presentazione da parte della Contraente di tutta la documentazione richiesta nel presente articolo.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza della Contraente., con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

La Contraente si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

La Contraente si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte della Contraente e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo 10

Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, la Contraente si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine la Contraente dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura – ovvero durante le attività svolte per conto della Committente - al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

Articolo 11

GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA' SVOLTA DALLA CONTRAENTE

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto alla Contraente è riconosciuta piena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa.

La Contraente sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al "RTC".

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attività svolte dalla Contraente e di cui la stessa intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese della Contraente; ivi compresi gli oneri – sia di natura economica che amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica o recupero.

La Contraente, in relazione ed in conseguenza dell'attività svolta ed oggetto del presente Contratto, si qualificherà e sarà dunque considerata a tutti gli effetti quale "Produttore di rifiuti", provvedendo la stessa ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo la Contraente dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente Contratto.

La Contraente sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto e delle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue e regolamento 2017/997/UE).

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico della Contraente.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, la Contraente dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al "RCT", al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dei servizi affidati e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari allo 0,2% dell'importo totale del Contratto.

In caso di avvenuta violazione da parte della Contraente agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 12

Subappalto

Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dalla Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Contratto dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte della Committente.

Nel subcontratto dovranno espressamente essere indicati le attività da svolgere, la sede di esecuzione delle stesse ed il corrispettivo riconosciuto.

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire all'Ufficio Acquisti di Autostrade per l'Italia S.p.A. [eventuale] presso la Direzione di Tronco titolare del presente Contratto.

Tale autorizzazione, laddove concessa, non ridurrà la piena e complessiva responsabilità della Contraente per le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Contratto, rimanendo quest'ultima unica e sola responsabile nei confronti della Committente che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle attività del subcontraente.

Se durante l'esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione e comunque la Committente accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta la Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività.

Il venir meno di tale subcontratto non darà alcun diritto alla Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata al Responsabile Tecnico del Contratto con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

| CCIA | ΔΔ | del | la | SH | hco | ntra | ente: |
|------|----|-----|----|----|-----|------|-------|
| | | | | | | | |

Subcontratto;

DURC della subcontraente.

Articolo 13

Garanzia fidejussoria

La Contraente, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n., emessa in data/........... dalla compagnia, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lett. "__.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, o non esatto adempimento, delle obbligazioni stesse, comprese quelle a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali.

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tale deposito.

Pertanto resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto dalla precedente clausola PENALI, avrà la facoltà di rivalersi sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle penali stesse.

Articolo 14

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva della Contraente è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva della Contraente potrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro della Contraente o del sub contraente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti della Contraente, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare alla Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 15

Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.

I pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro ... giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura.

Resta inteso che non sarà riconosciuto alla contraente alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RT e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

La Contraente potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti, le cui condizioni sono riportate nella prima pagina del presente Contratto, saranno effettuati dalla Committente esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dalla Contraente, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte dell'Unità competente della Committente.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture non pervenute in modalità elettronica.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseSpA, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dalla Contraente.

I pagamenti delle prestazioni dedotte in contratto da parte della Contraente sono vincolate presentazione di un DURC regolare.

Articolo 16

Cessione del credito o del Contratto

Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate dall'art. 1264 del codice civile ed avranno efficacia solo previa notifica per iscritto a mezzo PEC da parte della Contraente al Responsabile Tecnico del Contratto, ed in assenza di qualsivoglia impedimento giuridico-legale.

Resta ferma la responsabilità della Contraente nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 17

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è Francesco Sapio quale Responsabile della Direzione 1 Tronco di Genova della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

| 1 / | Controonto | |
|-----|-------------|------|
| L | Contraente. | |

Articolo 18

Proprietà intellettuale ed industriale

Autostrade per l'Italia sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dal Fornitore, su specifica ed espressa richiesta scritta di Autostrade per l'Italia, in esecuzione delle attività funzionali alla fornitura ad Autostrade per l'Italia di cui al presente contratto [e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un'elaborazione originale di Autostrade per l'Italia e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dai Prodotti forniti dal Fornitore] (di seguito i "Risultati"). Il Fornitore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura ad Autostrade per l'Italia.

Al fine di garantire ad Autostrade per l'Italia il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati il Fornitore si impegna a consegnare ad Autostrade per l'Italia ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concerne i Risultati, [codici sorgente esclusi], ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire ad Autostrade per l'Italia il loro pieno utilizzo. Il Fornitore si impegna altresì, anche per conto del proprio

personale, a fornire ad Autostrade per l'Italia le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte di Autostrade per l'Italia e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione. Il Fornitore terrà comunque pienamente indenne Autostrade per l'Italia da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati rispetto ai quali Autostrade per l'Italia depositi domande di brevetto, [salvo il fatto che Autostrade per l'Italia riconosce il diritto del personale del Fornitore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto].

In caso il Fornitore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo Contratto di diritti di proprietà intellettuale ("Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, il Fornitore concede fin d'adesso ad Autostrade per l'Italia licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui al presente articolo, Autostrade per l'Italia potrà rivalersi sul Fornitore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso della durata del contratto, di risolvere di diritto il presente contratto ex art. 1456 c.c.

Articolo 19

Manleva

La Contraente garantisce, che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all'estero.

Conseguentemente il Fornitore si impegna a tenere sollevata ed indenne Autostrade per l'Italia, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, il Fornitore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti di Autostrade per l'Italia e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

- a. tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dal Fornitore ad Autostrade per l'Italia;
- b. Autostrade per l'Italia avvisi tempestivamente il Fornitore della contestazione ricevuta e lasci al Fornitore l'esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità del Fornitore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto a mantenere indenne Autostrade per l'Italia nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

- 1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate da Autostrade per l'Italia o dal Fornitore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute da Autostrade per l'Italia;
- 2. una violazione di brevetti, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all'uso di software che Autostrada per l'Italia ha ricevuto da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione del Fornitore;
- 3. una violazione relativa all'architettura di rete;

- 4. altri fatti imputabili in via esclusiva ad Autostrade per l'Italia;
- 5. altri fatti non imputabili al Fornitore.

Articolo 20

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo PEC, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli [verificare l'esatta presenza dei seguenti articoli]: Articolo "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo "Cessione del credito o del Contratto", Articolo "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo "Obblighi della Contraente", Articolo "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo "Subappalto", Articolo "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo "Tutela dell'ambiente e della Sicurezza", Articolo "Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico della Contraente", Articolo "Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti", Articolo "Coperture assicurative".

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo PEC:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, la Contraente comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali alla Contraente pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui la Contraente non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro";

In caso di risoluzione del Contratto per colpa della Contraente, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dalla Contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento della Contraente il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze della Contraente, fino a capienza.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti della Contraente, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

La Contraente, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 21

Recesso

La Committente ai sensi dell'art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità di seguito precisate.

La Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta alla Contraente con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

La Contraente avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate, oltre al mancato utile predeterminato nella misura percentuale del xx % calcolato sull'importo del contratto non eseguito.

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui la Contraente dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere la Committente effettuerà nei confronti dell'Contraente il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle attività eseguiti. Nulla sarà dovuto nei confronti dell'Contraente, qualora il valore delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell'ammontare complessivo dell'appalto.

Articolo 22

Esecuzione in danno

Qualora la Contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dalla Contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

La Contraente dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti della Contraente ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente.

Articolo 23

Risarcimento Danni – Indennizzi

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dalla Contraente o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi in compensazione, la Contraente si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Contraente.

Articolo 24

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

La Contraente attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 25

Codice Etico; Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo Policy Anticorruzione

La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Società ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per l'Italia.

L'accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Codice di Condotta, Policy Anticorruzione, Linea Guida Anticorruzione, Modello 231 parte generale e speciale, Policy Integrata dei sistemi di gestione e Procedura Gestione delle segnalazioni, potrà avvenire anche attraverso l'inquadramento del seguente QR Code:



Articolo 26

Non Esclusiva

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all'Contraente alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo 27

Impegno di Riservatezza

La Contraente si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui la Contraente venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per la Contraente per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali la Contraente è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

La Contraente è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza la Contraente è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto alla Contraente, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che la Contraente medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto alla Contraente di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo 28

Foro Competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'Contraente attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione KPMG Spa svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

Il presente è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate attraverso il portale Acquisti HWTP all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, il Contraente, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente atto, questo ed i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione della gara di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

La Contraente dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1342 c.c., i seguenti articoli del presente contratto d'appalto: remunerazione corrispettivo, anticipazione, revisione ed aggiornamento del corrispettivo, tempistica dell'appalto, riserve della Contraente, tracciabilità dei flussi finanziari – nullita' assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a carico della Contraente, esecuzione in presenza di traffico, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti, prescrizioni a tutela dei lavoratori, clausola sociale, residui da lavorazione – rifiuti, tutela dell'ambiente e della sicurezza, obblighi ed oneri a carico della Contraente in materia di inquinamento ambientale, sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti da attivita' svolta dalla Contraente, gestione rifiuti da attivita' svolta da parte della committente, modifica del contratto durante il periodo di efficacia, subappalti e subcontratti, avvalimento, verifica di conformità, proprietà industriale e commerciale – brevetti, manleva, risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa, recesso, esecuzione in danno, risarcimento danni – indennizzi, risoluzione delle controversie - foro competente, spese dell'affidamento, risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i., rimborso spese di pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.